

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1786 - Area Generale di Coordinamento Gabinetto della Presidenza - **Regolamento concernente le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio.**

omissis

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Regionale n. 4864 del 26 giugno 1996 è stato emanato il "Disciplinare per il funzionamento dell'autoparco della Giunta Regionale";

CONSIDERATO

- che si ritiene opportuno, al fine di pervenire ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della Giunta Regionale, al fine di adeguare le norme del disciplinare richiamato ai principi desumibili dalla normativa e dalle altre discipline vigenti per lo Stato in materia di regolamentazione delle autovetture di rappresentanza e di servizio, tenendo conto altresì dell'avvenuta istituzione degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo della Regione;

VISTO

- il "Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernenti la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale", emanato con Decreto del P.R.G. n. 490 del 21 giugno 2002;

VISTO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001 nonché la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001 sui modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici;

RITENUTO:

di dover individuare i soggetti cui è assegnata un'autovettura di servizio ovvero di rappresentanza per uso esclusivo, da quelli cui è assegnata l'autovettura di servizio in modo non esclusivo per esigenze di servizio del titolare ovvero in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di approvare il Regolamento, di seguito riportato, concernente:

"Regolamento concernente le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio"

Art. 1

1. Il presente regolamento individua i soggetti cui è assegnata un'autovettura di servizio o di rappresentanza per uso esclusivo, e quelli cui è assegnata l'autovettura di servizio in modo non esclusivo per esigenze di servizio del titolare, ovvero in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto.

Art. 2

1. I soggetti cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Assessori regionali.

Art. 3

1. I soggetti cui è consentito assegnare autovetture non esclusive per esigenze di servizio o in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto, sono:

- i soggetti che espletano funzioni di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi da 1 a 5, del regolamento emanato con D.P.R.G. n. 490 del 21 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

- I Dirigenti preposti alle Aree Generali Coordinamento della Giunta Regionale.

2. L'utilizzazione delle autovetture di cui al comma 1 è consentita solo per esigenze di servizio, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.

Art. 4

1. Con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale può essere disposta, per motivate esigenze, organizzative o di servizio, una ulteriore assegnazione di autovetture di servizio al soggetti e agli Uffici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5

1. L'Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio è competente all'attuazione degli adempimenti conseguenti applicazione del presente regolamento.

Art. 6

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento restano ferme le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 4864 del 26 giugno 1996, e n. 3613 del 26 luglio 2002. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e amministrative incompatibili con il presente regolamento.

Art. 7

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino